

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio. Abbiamo un po' di riguardo anche per me, che tutte le mattine debbo esaminare i tanti emendamenti che sono presentati; per poter venire qui preparato alla discussione, per poterla seguire in tutti i suoi particolari. Ma se non fanno silenzio, mi è impossibile collocare razionalmente al luogo loro tutte le modificazioni, che continuamente, e spesso anche d'improvviso, si propongono al disegno di legge. (*Approvazioni*).

Dunque, come la Camera ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio ha presentato questa proposta, che è accettata anche dalla Commissione:

« Questa disposizione si applica pure, quanto alle elezioni politiche, agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, e quanto alle elezioni amministrative a quelli appartenenti ai corpi organizzati militarmente al servizio delle provincie e dei comuni ».

L'onorevole presidente del Consiglio poi ha riconosciuto la convenienza che questa disposizione trovi la sua sede opportuna nella legge, in occasione del coordinamento.

Chiedo ora ai proponenti dei diversi emendamenti al secondo comma dell'articolo 14, se li mantengano, oppure no.

Comincio dall'onorevole Berti, il quale ha presentato anche una domanda di votazione nominale sul suo emendamento, che è firmato da molti altri deputati.

BERTI. Ritiro la domanda di votazione nominale, ma mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa?

CANEPA. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Berti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cornaggia?

CORNAGGIA. Anch'io ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Berti.

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna Di Cesarò?

COLONNA DI CESARÒ. Non insisto nel mio emendamento.

Non ho mai pensato che esso potesse essere accolto. Mi basta che nel verbale resti traccia del mio pensiero. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Gli altri oratori non hanno formulato proposte concrete, oppure queste non sono state presentate nei modi prescritti dal regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dichiaro che mantengo la proposta che ho fatta, d'accordo con la Commissione parlamentare, e quindi voterò contro l'emendamento dell'onorevole Berti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, relatore. La Commissione fa la stessa dichiarazione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Berti ha ritirato la sua domanda di votazione nominale; ma insiste nel suo emendamento, col quale chiede la soppressione delle parole « delle provincie e dei comuni » nel comma secondo dell'articolo 14.

Pongo a partito questo emendamento, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Pongo allora a partito la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio concordata con la Commissione, e di cui ho già dato lettura, con l'intesa che in sede di coordinamento essa prenderà nella legge quel posto che la logica richiederà.

(*È approvata*).

L'onorevole Bianchini ha proposto un emendamento al n. 3 dell'articolo 18 della legge vigente.

L'articolo 18 della legge vigente dice così:

Art. 18.

« Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1. La paternità, il luogo e la data della nascita;

2. I titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;

3. Le condizioni di domicilio civile o politico, e di abitazione, per gli effetti degli articoli 13, 24, 47. Se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto; e se il comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

« I non cittadini devono giustificare lo adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'articolo primo.

« La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento,